



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI - Uff. 3 - 8 DGSAF

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*

Registro – Classif:

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi
Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la
tutela della salute – NAS

UVAC

Organizzazioni di categoria del
settore avicolo

e. p.c. IZS delle Venezie sede
del Centro di referenza
nazionale per l'influenza
aviaria presso

Commissione Europea – DG
SANTE

MiPAAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

PIF

LORO SEDI

Oggetto: Focolai di influenza aviaria da virus H5N8 in Europa. Aggiornamento situazione epidemiologica e indicazioni operative per l'attuazione dei controlli di monitoraggio a destino e verifica misure di biosicurezza.

Si fa seguito alla nota DGSAF prot. n. 316 del 9 gennaio u.s., con la quale, oltre ad informare il territorio dell'avvenuta pubblicazione della proroga e modifica dell'Ordinanza 26 agosto 2005, è stata comunicata la situazione da virus H5N8 altamente patogeno dell'influenza aviaria in Polonia raccomandando l'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende di pollame e l'intensificazione dell'attività di vigilanza veterinaria permanente.

In proposito si evidenzia che il predetto virus si è successivamente diffuso, con ogni probabilità attraverso i volatili selvatici, con la rilevazione di focolai in Slovacchia, Ungheria, Romania e da ultimo Repubblica Ceca.

Premesso quanto sopra, sentito l'IZS delle Venezie sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria e ritenuto necessario porre in essere misure straordinarie di monitoraggio e controllo al fine di scongiurare l'eventuale introduzione del sierotipo H5N8 HPAI sul territorio nazionale, si dispone quanto segue:

1. Verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza ex Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di introduzione di virus influenzali tramite contatti con volatili selvatici, oltre alle misure già previste, deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al DM 14 marzo 2018, la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza relative a:

- Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
- Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- Verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- Stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- Stoccaggio e smaltimento della pollina;
- Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici.

Inoltre è indispensabile che:

1.1. I proprietari e/o i detentori degli animali segnalino prontamente ai Servizi veterinari casi di mortalità anomala e cali di produzione e/o variazioni nel consumo di acqua e mangime. In tali situazioni i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio dell'IZS competente per territorio il seguente set di campioni standard per i test virologici o sierologici:

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- almeno cinque volatili malati/morti, laddove ce ne siano;

e/o

- almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei (in base alla dimensione dei soggetti).

Devono essere raccolte, inoltre, le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.

I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili sopra indicato (20) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici.

I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui sopra (20) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove, il numero di volatili in essa presente, sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti. I campioni devono essere distribuiti nei diversi capannoni in numero non inferiore a 5 per capannone. Se i capannoni sono più di 4, verranno controllati i capannoni ritenuti più a rischio o quelli che effettuano per primi il carico degli animali.

1.2. Nel caso l'allevamento utilizzi acque di superficie per l'abbeverata degli animali, queste devono essere adeguatamente disinfettate.

1.3. I proprietari/detentori predispongano mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda.

1.4. Nelle aree individuate a rischio di introduzione e diffusione indicate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019, rep. 125, il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all'aperto, vengano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, deve essere adottata, previo accordo con i Servizi veterinari della ASL, ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.

2. Monitoraggio e controlli a destino

Gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) richiedono che:

a) ai sensi del comma 5, articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.28, gli operatori primi destinatari delle partite di pollame, ad esclusione di quello destinato direttamente alla macellazione, e di uova da cova, provenienti da aziende situate negli Stati Membri **con focolai confermati nel pollame**, notificchino con 48 ore di anticipo l'arrivo delle partite a destino;

b) le partite di pollame, ad esclusione di quello destinato direttamente alla macellazione, provenienti da aziende situate nei succitati Stati Membri, siano sottoposte a controlli a sondaggio, in applicazione dell'articolo 14 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, da parte dell'Autorità competente, che predisporrà il vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione della partita e per il periodo necessario all'espletamento dei controlli a destino e l'acquisizione dei relativi esiti.

La ASL, a seguito dell'esecuzione dei primi controlli, documentali, di identità e clinici, riporterà gli esiti degli stessi nella parte terza del TRACES.

I Servizi veterinari della ASL, nel primo mese dopo l'arrivo degli animali, e con cadenza almeno settimanale, provvedono all'effettuazione:

- della visita clinica ufficiale con controllo del livello di mortalità;
- del prelievo di eventuali soggetti morti per la ricerca del virus influenzale;
- di quanto riportato al precedente punto 1.1. nel caso di mortalità anomala.

Gli Assessorati in indirizzo, tramite le ASL competenti, devono comunicare agli operatori commerciali che intendano introdurre pollame dagli Stati Membri sopra citati e le cui aziende di destinazione di tali partite siano ubicate nelle Regioni individuate a rischio ai sensi del DM 14 marzo 2018 che è possibile accasare il predetto pollame garantendo un vuoto biologico di almeno un mese tra un accasamento e l'altro, con le modalità previste dall'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche. Il vuoto di un mese deve essere garantito o per capannone o per allevamento a seconda della specie allevata.

Si raccomanda di mettere in atto tutte le iniziative e le azioni di vigilanza atte a verificare l'osservanza di quanto evidenziato e le Associazioni in indirizzo a sensibilizzare i propri associati in merito alle indicazioni operative di cui alla presente nota, con particolare riferimento alle modalità di accasamento del pollame sopra descritte e il rispetto delle misure di biosicurezza.

Da ultimo si specifica, per quanto riguarda la pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto, che l'utilizzo del mod. 11 sottoscritto dal Veterinario è da intendersi solo nel caso di trasporto di animali infetti; negli altri casi l'attestazione è sottoscritta da chi ha eseguito le operazioni di pulizia e disinfezione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

La presente nota viene pubblicata sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Silvio Borrello**

\

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:

Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – D.ssa Olivia Bessi

Ufficio 8: Dott. Angelo Donato – Dr. Luigi Presutti